



LEGA PRO

COMUNICATO N. 20/CIT – 23 GENNAIO 2025

20/50

COPPA ITALIA SERIE C 2024–2025

GARE DEL 22 GENNAIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 Gennaio 2025

SEMIFINALI ANDATA

SEMIFINALE A

GIANA ERMINIO CALDIERO TERME 1-1

SEMIFINALE B

TRAPANI RIMINI 0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 23 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22 GENNAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di andata di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.



ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDIN ROBERTO (CALDIERO TERME)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CISSE OMAR (CALDIERO TERME)
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
TOSCANO MARCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)


AMMONIZIONE (I INFR)

CACCAVO LUIGI (CALDIERO TERME)
BALLABIO MARCO (GIANA ERMINIO)
FERRI LUCA (GIANA ERMINIO)
GARETTO MARCO (RIMINI)

LANGELLA CHRISTIAN
MEGELAITIS LINAS
SILVESTRI LUIGI

(RIMINI)
(RIMINI)
(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 23 Gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Matteo Marani